



CITTA' DI MARSALA
Medaglia d'oro al Valore Civile
(Provincia di Trapani)

SCHEMA SCRITTURA PRIVATA

**CONVENZIONE per Affidamento, organizzazione e gestione della
Sezione del Museo Civico di Marsala – Tradizioni Popolari: Opera dei Pupi
presso il Complesso Monumentale di San Pietro**

L'anno _____, il giorno ____ (_____) del mese di _____, nella residenza comunale del Palazzo dei PP.UU. di Via Garibaldi 1 - Ufficio Attività Culturali

T R A

il Comune di Marsala, C.F. e P.I. 00139550818 rappresentato dalla Dott.ssa Atonia Zerilli nella qualità di Dirigente del Settore Affari Generali - Attività Culturali e Turismo, che dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente in nome e per conto del Comune di Marsala, di seguito denominato semplicemente "Comune";

E

L' Associazione/Ente... _____, C.F. e P. IVA _____, con sede in _____, Via _____ n. ____, rappresentata dal _____, nato a _____ il _____, C.F. _____, residente in _____ Via _____, nella qualità di Presidente/legale rappresentante/Amministratore, ecc..., di seguito denominato semplicemente "concessionario";

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

PREMESSA

La presente convenzione consiste nell’Affidamento, organizzazione e gestione della Sezione del Museo Civico di Marsala – Tradizioni Popolari: Opera dei Pupi presso il Complesso Monumentale di San Pietro e in particolare prevede:

- 1) Attività di conservazione del patrimonio culturale teatrale siciliano dell’Opera dei Pupi, patrimonio culturale dell’umanità secondo l’UNESCO, delle tradizioni italiane ed internazionali del teatro di figura e di animazione attraverso l’esposizione di burattini, marionette, marottes, scenari, teatrini, etc..
- 2) Attività teatrale di rappresentazione nei locali del Museo di spettacoli del genere dell’opera dei pupi, marionette, burattini, ecc..;
- 3) Attività educativo-laboratoriale attraverso le realizzazione di programmi e progetti ad ampia diffusione aventi come oggetto il teatro di figura e di animazione, rivolta alle scuole, operatori ed educatori sociali e culturali, cittadinanza, fasce sociali deboli, soggetti con disabilità, terza età, ecc..

ART. 1 – OGGETTO

La presente convenzione ha per oggetto l’Affidamento organizzazione e gestione della Sezione del Museo Civico di Marsala – Tradizioni Popolari: Opera dei Pupi presso il Complesso Monumentale di San Pietro, i cui locali interessati sono quelli indicati nello stralcio planimetrico allegato

ART. 2 – DURATA

1. La concessione avrà la durata di anni 2 (due) a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, con eventuale possibilità di rinnovo, su conforme decisione da parte dell’Amministrazione Comunale.
2. Resta facoltà del concessionario potere recedere dal presente contratto con un preavviso, da comunicarsi con raccomandata a.r., di almeno 6 (sei) mesi.

ART. 3 – USO DEI LOCALI

1. I locali oggetto di concessione devono essere esclusivamente destinati ad attività in oggetto
2. Ogni diversa destinazione è vietata, pena la risoluzione del contratto.
4. Il concessionario dichiara che i locali oggetto di concessione sono adatti alle finalità culturali e/o sociali convenute e che gli stessi si trovano in buono stato di conservazione, pertanto si impegna a riconsegnarli alla scadenza contrattuale nelle medesime condizioni, salvo la normale usura.

ART. 4 – ONERI CARICO DEL CONCESSIONARIO

La Concessionaria si impegna durante il periodo della concessione a:

- 1) destinare l’uso e gestire l’esposizione permanente del “Museo dei Pupi Siciliani di Marsala”;
- 2) creare laboratori artistici e artigianali nell’ambito della tradizione popolare siciliana;
- 3) Istituire una scuola permanente teatrale per pupari;
- 4) Realizzare partneriati e gemellaggi con enti locali e soggetti privati coinvolti in processi di valorizzazione e realizzazione di eventi culturali dello stesso ambito tematico;
- 5) Realizzare eventi e manifestazioni al fine di rappresentare più volte durante l’anno gli spettacoli dell’Opera dei Pupi siciliani (almeno 18 manifestazioni e almeno 10 spettacoli teatrali all’anno)
- 6) realizzare produzioni artistiche delle rappresentazioni dell’Opera dei Pupi e inserimento nel circuito teatrale e culturale regionale, nazionale ed internazionale;
- 7) realizzare programmi ed iniziative volte alla diffusione delle tradizioni popolari nelle scuole e fra la cittadinanza;
- 8) realizzare almeno 5 spettacoli gratis durante l’anno;
- 9) rispettare quant’altro dichiarato nella lettera di partecipazione.

ART. 5 – SPESE VARIE

Sono a carico del concessionario le spese relative alla manutenzione dei pupi e di tutto il materiale in possesso dello stesso. Le spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali in oggetto, le spese relative al consumo elettrico e di acqua saranno a carico dell'Amministrazione Comunale. Rimangono a carico del concessionario le spese relative alla telefonia.

6– OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario, durante il periodo di durata del presente contratto, resta obbligato a:

1. utilizzare i locali oggetto di concessione e le sue pertinenze per le finalità per le quali gli stessi vengono concessi, garantendone la custodia, la cura e la conservazione in condizioni di decoro ed efficienza;
2. non cedere la concessione, né subconcedere o subaffittare, in tutto o in parte, i beni oggetto di affidamento;
3. segnalare tempestivamente al Comune di Marsala la presenza di danni ai locali oggetto di concessione;
4. non procedere ad opere di trasformazione, modifica e miglioria dei locali senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Amministrazione Comunale quale Ente proprietario;
5. tenere e far tenere un comportamento consono nel rispetto e nella tutela dell'immagine della struttura;
6. garantire una facile ed efficiente reperibilità, dotandosi, a proprie spese, di adeguati strumenti di telefonia fissa e/o mobile;

ART. 7 – DIRITTI DEL COMUNE

1. Il Comune si riserva il diritto di effettuare, in ogni tempo e per tutta la durata del contratto, dei sopralluoghi ai locali oggetto di concessione per verificare che il concessionario rispetti gli obblighi contrattuali.

ART. 8 – RESPONSABILITA' E GARANZIE ASSICURATIVE

1. Il concessionario è unico e solo responsabile della gestione dei locali e dei rapporti con l'utenza, con il personale e con i soggetti terzi.
2. In relazione a quanto previsto nel precedente comma, il concessionario solleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente a tali rapporti.
3. Ai fini delle necessarie garanzie, il concessionario dovrà stipulare apposita **polizza assicurativa**, anche annuale rinnovabile, per tutta la durata del contratto di concessione, d'importo pari ad €250.000,00 per "responsabilità civile verso terzi", da produrre alla data di stipula del presente contratto. Inoltre, dovrà stipulare apposita **polizza fidejussoria** (assicurativa o bancaria), anche annuale rinnovabile, per tutta la durata del contratto di concessione, d'importo pari ad €100.000,00 a favore del Comune di Marsala per danni, non imputabili a normale usura, arrecati alla struttura, agli impianti, agli arredi e alle attrezzature, da produrre alla data di stipula del presente contratto.

ART. 9 – RICONSEGNA DEI LOCALI

1. Il concessionario, alla scadenza contrattuale, o anche prima nel caso di recesso anticipato o di risoluzione del contratto, dovrà restituire i locali integri e strutturalmente nello stato in cui si trovavano al momento della consegna, salvo la normale usura.
2. Nel caso che i locali oggetto di riconsegna dovessero risultare danneggiati per condotta del concessionario o di soggetti terzi allo stesso riconducibili, il concessionario dovrà risarcire i danni al Comune quantificati sulla base di apposita perizia.

ART. 10 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Costituiscono, ai sensi all'art. 1456 del Codice Civile, cause di risoluzione del contratto:

- a) il venir meno in capo al concessionario di uno o più di uno dei requisiti richiesti per l'affidamento dei locali;
- b) la destinazione dei locali a finalità diverse da quelle convenute;
- c) l'esercitare l'attività con condotte che siano indecorose e/o tali da recare danno all'immagine del Comune quale ente proprietario.

2. Nei casi sopra elencati, il concessionario deve rilasciare immediatamente i locali, a semplice diffida del Comune, senza nulla avere a che pretendere.

ART. 11 - DOMICILIO

1. Il Comune di Marsala, rappresentato dalla Dott.ssa Antonia Maria Zerilli nella qualità di Dirigente del Settore Affari Generali Attività Culturali e Turismo, elegge domicilio in Marsala, Palazzo PP.UU. di Via Garibaldi 1;
2. Il concessionario elegge domicilio in _____

ART. 12 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Tutte le controversie in ordine alla corretta esecuzione degli adempimenti di cui al presente contratto, che non sia possibile risolvere in via bonaria, sono devolute esclusivamente all'autorità giudiziaria del Foro di Marsala.

ART. 13 – TRATTAMENTO DATI

I dati personali del concessionario saranno trattati per tutti gli adempimenti conseguenti la stipula del presente contratto con l'utilizzo di procedure anche informatizzate. Gli stessi saranno altresì comunicati ad enti pubblici e soggetti privati secondo le norme vigenti. Il concessionario potrà in ogni momento esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.lgs. n. 196/2003. Responsabile del trattamento dei dati è la Dott.ssa Antonia Maria Zerilli nella qualità di Dirigente del Settore Affari Generali Attività Culturali e Turismo, del Comune di Marsala.

ART. 14 – SPESE DI REGISTRAZIONE

La convenzione sarà stipulata nella forma della scrittura privata, in caso d'uso sarà registrata con oneri di registrazione a totale carico dell'aggiudicatario.

ART. 15 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le parti rinviano alle norme del Codice Civile e alle leggi in materia operanti.

Per _____

Il Legale Rappresentante

Il Dirigente del Settore Affari Generali Attività Culturali e Turismo

Dott.ssa Antonia Maria Zerilli

